

**TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IX CIVILE**

Il Tribunale di Roma, 1X sezione civile, nella persona del giudice designato, dott. Paolo Catallozzi, ha emesso la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 44819 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2014 proposto dalla

SOCIETÀ

- **RICORRENTE**

nei confronti di

BANCA

- **RESISTENTE**

Rilevato che:

- la SOCIETÀ, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., ha chiesto la condanna della BANCA alla restituzione in suo favore degli interessi versati a tutto il 2013 in esecuzione del contratto di mutuo ipotecario concluso con la BANCA del giugno 2009 e ceduto alla BANCA nonché accertarsi l'insussistenza del diritto di quest'ultima avente ad oggetto il pagamento di interessi sul capitale mutuato ancora da versare, allegando la pattuizione di interessi usurari, tenuto conto della previsione di interessi moratori quantificati in misura pari al 7,359%, superiore al tasso soglia fissato, all'epoca della conclusione del contratto, In attuazione della La. 100/96;

- si è costituita la BANCA, quale mandataria della società resistente, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato; ritenuto che:

- l'allegata usurarietà degli interessi convenuti nel contratto di mutuo è fondata sulla rilevanza attribuita anche agli interessi moratori, secondo l'orientamento seguito da Cass., 9 gennaio 2013, n. 350 (per la quale 'si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori')

- che richiama Corte Cost., 25 febbraio 2002, n. 29, per la quale "il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile ... l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori" - ed espresso, tra le altre, anche da Cass.. 4 aprile 2003, n. 5324, Cass. 17 novembre 2000, n. 14899, e Cass. 22 aprile 2000, n. 5286;

- tuttavia, il riferito orientamento giurisprudenziale, benché autorevole, non appare condivisibile in quanto sembra trascurare la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori, i primi, costituenti il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), i secondi, rappresentanti una Liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria;

- infatti, il tasso di mora ha un'autonoma funzione risarcitoria per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della

inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (cfr. Trib. Milano, 22 maggio 2014; Trib. Verona, 9 aprile 2014; Trib. Brescia, 16 gennaio 2014);

- inoltre, le due tipologie di interessi si pongono in rapporto di alternatività, in quanto la lettura congiunta degli artt. 1182, terzo comma, e 1219, secondo comma, punto terzo, c.c., porta ad affermare che qualora si tratti di obbligazioni pecuniarie portabili e sia scaduto il termine per l'adempimento, l'ambito di applicazione dell'art. 1282 c.c., riconducibile agli interessi corrispettivi, risulta completamente affievolito, sicché in tal caso interessi corrispettivi ed interessi moratori, in via di principio, non si cumulano, ma sono dovuti solo i secondi (cfr. ABF - Collegio di Milano, 3 giugno 2014, n. 3577; ABF - Collegio di Napoli, 20 novembre 2013, n. 5877);

- in considerazione della evidenziata funzione di liquidazione forfettaria e anticipata del danno da inadempimento assolta dagli interessi moratori, a questi andrebbe applicata la disciplina prevista per la clausola penale, con la conseguenza che, qualora la loro misura sia eccessiva, troverà applicazione lo strumento della riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c., ma non potrà farsi ricorso alla loro completa eliminazione (cfr. Trib. Napoli, 12 febbraio 2014; ABF - Collegio di coordinamento, 28 marzo 2014, n. 1875; ABF - Collegio di Napoli, 13 gennaio 2014, n. 125);

- il disatteso orientamento seguito dalla citata Cass. n. 350/13 sembra porsi in contrasto anche con la ratio sottesa alla fattispecie delittuosa del reato di usura, che sanziona, all'art. 644 c.p., la condotta di chi si (a dare o promettere) Interessi o altri vantaggi usurari quale corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, da individuarsi, come desumibile anche dal disposto del comma terzo del medesimo articolo, nel divieto di convenire un corrispettivo sproporzionato per la concessione in godimento del denaro di altra utilità (cfr. Tribunale Verona 9 aprile 2014; in materia penale, vedi Trib. Torino, GUP, 10 giugno 2014);

- tale interpretazione appare suffragata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che "la clausola penale" per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386 c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che previsto dall'art. 644 c.p. può assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale, ma come effetto derivante da una diversa causa che è un inadempimento", a meno che le parti non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo, attraverso un simulato e preordinato inadempimento (cfr. Cass., 5 febbraio 2013, sez.II);

- non appare decisivo, in senso opposto, il dettato dell'art. 1 comma 1, d.l. n. 394/00, conv., con modif., nella l.n. 24/01, secondo cui "ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento", emanato al dichiarato fine di evitare effetti pregiudizievoli in ordine alla stabilità del sistema creditizio nazionale che sarebbero potuti derivare dall'orientamento giurisprudenziale (v. Cass. n.14899/00, cit.) propenso a riconoscere rilevanza, in relazione agli effetti previsti dalle richiamate norme, alla sopravvenuta usurarietà dei tassi di interesse, benché legittimi al momento della conclusione del contratto di mutuo, per effetto della variazione medio tempore dei c.d. tasso-soglia;

- sotto altro profilo, occorre rilevare che i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con cui, in attuazione della In. 108/96, sono periodicamente individuati i tassi effettivi globali medi rilevanti ai fini dell'usura non tengono in considerazione gli interessi moratori, come chiarito dalla Banca d'Italia con comunicato del 3 luglio 2013 secondo il quale gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, in ragione del fatto che trattasi di oneri eventuali la cui debenza ed applicazione cadono solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente;

- appare, pertanto, del tutto incoerente e illogico prendere in considerazione, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse - laddove si sostenga la rilevanza a tali fini anche di quelli moratori -, soglie determinate con riferimento ai soli interessi corrispettivi e a tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito;
- anche l'interpretazione del dato normativo condotta sotto il profilo più strettamente economico conduce, dunque, alla conclusione della impossibilità di attribuire rilevanza, ai fini dell'usura, agli interessi moratori;
- d'altra parte, come evidenziato nella richiamata comunicazione della Banca d'Italia, l'esclusione degli interessi moratori dal calcolo dell'usura evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo, per cui se si prendessero in considerazione anche tali interessi, potrebbe determinarsi un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela, così frustrando le finalità della normativa;
- da ultimo, va evidenziato che, diversamente opinando nel senso seguito dalla citata Cass. n.350/13, si dovrebbe concludere nel senso della non coerenza dei decreti ministeriali emanati in attuazione della Lg. 108/96 con tale legge, in quanto adottati sul non corretto presupposto della non rilevanza degli interessi moratori, con conseguente inapplicabilità delle soglie fissate per i soli interessi corrispettivi e gli ulteriori oneri connessi all'erogazione del credito;
- pertanto, per le suesposte considerazioni, il tasso di interesse convenuto nel contratto di mutuo dedotto in giudizio non sembra presentare carattere usurario, in relazione al profilo sollevato dalla ricorrente del superamento del tasso soglia stabilito ai sensi della l.n.108/96;
- il ricorso va, dunque, respinto;
- in considerazione della complessità della vicenda e della sostanziale novità della stessa, appare opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.

P.Q.M.

- a) respinge il ricorso;
- b) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Roma, 29 aprile 2014.

**Il giudice designato
dott. Paolo Catallozzi**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*